



**COMUNE DI TAIPANA  
PROVINCIA DI UDINE**

**Determinazione nr. 173 del 20-12-2022**

**UFFICIO RAGIONERIA**

**OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA  
DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2022**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022 – 2024 è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 23 del 30.07.2022;

VISTI i decreti n.4 del 16/06/2022, n.5 del 16/06/2022 e n.6 del 16/06/2022 di nomina delle Posizioni Organizzative;

RICHIAMATO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 con il quale è stato avviato un nuovo sistema contabile armonizzato e sono stati definiti i principi contabili generali cui deve essere informata la nuova contabilità;

RICHIAMATO l'art. 12 del Regolamento Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi del quale per assolvere le funzioni loro assegnate, i responsabili di Area e di Servizio adottano atti di gestione che assumono la forma della "determinazione";

PREMESSO che in data 15 ottobre 2018 è stato stipulato, in via definitiva, il contratto collettivo regionale di lavoro del personale non dirigente del comparto unico della Regione Friuli V.G. per il triennio 2016/2018;

RICHIAMATO in particolare l'art. 32 del CCRL 2016/2018 che introduce nuove regole di costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa ed in particolare stabilisce che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2018 il rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, viene calcolato a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art.12, co. 6 e seguenti della L.R. 37/2017 (economie abolizione Province);
- in ciascun ente è costituito il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa destinato ad incentivare la produttività e ad attuare le progressioni economiche all'interno delle categorie;
- l'ammontare annuale delle risorse è determinato in funzione del numero di dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 2016;
- le risorse sono quantificate sulla base della tabella riportata all'interno del 1° comma del menzionato art. 32, e si distinguono in risorse stabili e risorse variabili;
- l'ammontare delle risorse stabili è destinato al finanziamento delle progressioni economiche mentre quello delle risorse variabili è destinato ad incentivare la produttività del personale;

DATO ATTO che:

- il 3° comma dell'art. 32 CCRL 2016-2018 fissa gli incrementi annuali del fondo discendenti da:
- specifiche disposizioni normative;
- economie sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi;

- unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno sei mesi limitatamente alle risorse variabili sulla base degli importi previsti dalla tabella indicata al comma 1 dell'art.32;
- importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento, e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio a far data dal 31.12.2018;
- l'8° comma dell'art. 32 stabilisce che gli enti che a decorrere dal 1° gennaio 2017 abbiano incrementato in maniera stabile le dotazioni organiche, aumentano le risorse stabili del fondo per una quota calcolata applicando i parametri di cui alla tabella contenuta nel comma 1;
- i commi 9 e 10 dell'art. 32 stabiliscono che, nei casi di trasferimento di personale ai sensi dell'art. 31 del D.lgs.165/2001 e della L.R. 26/2014, gli enti del comparto provvedono all'incremento (ente cessionario) o alla riduzione (ente cedente) del proprio fondo per un importo pari alle quote di risorse stabili e variabili calcolate sulla base degli importi fissati dalla tabella contenuta nel comma 1 del medesimo articolato contrattuale per il numero del personale trasferito;

DATO ATTO che con riferimento ai conteggi di cui all'allegato prospetto, conforme al foglio excel inoltrato dalla Regione per l'attività di costituzione del fondo e rendere omogenei gli schemi utilizzati dagli Enti, si specifica quanto segue:

- al 31/12/2016 la dotazione organica dell'ente contava n. 2 posti dipendenti di Cat. D e 2 cat. B;
- RIA, maturato economico ed assegni ad personam del personale cessato a decorrere dal 01/01/2017 ad incremento del fondo dall'anno successivo alla cessazione: euro 286,26 per dipendente cessato nel 2020;

RICORDATO che, qualora l'Ente subisca degli effettivi incrementi stabili dell'organico in base alle proprie programmazioni assunzionali, rispetto alla situazione presente al 31/12/2016, il fondo potrà essere aumentato nella sola componente delle risorse stabili, per un importo pro quota calcolato in base ai parametri indicati al comma 1;

CONSIDERATO che a tal proposito:

- nel corso del 2017 si è provveduto ad un'assunzione di una dipendente cat. C che ha incrementato la dotazione organica in forma stabile;
- che nel corso del 2021 è stato assunto un dipendente cat. C che ha incrementato la dotazione organica in forma stabile;
- che nel corso dello stesso anno un dipendente cat. C è cessato a seguito di passaggio ad altro ente per mobilità;
- che nel corso del 2022 è stato assunto un dipendente cat. C che ha incrementato la dotazione organica in forma stabile;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dei nuovi disposti contrattuali ed in particolare del 6° comma dell'art. 32, gli oneri delle voci stipendiali inerenti la remunerazione delle seguenti indennità: turno, reperibilità, maggiorazione per attività prestata in giorno festivo o non lavorativo, condizioni di lavoro (disagio, rischio e maneggio valori), peculiari funzioni di protezione civile, servizio esterno polizia locale e ogni altra indennità e/o compenso non rientrante in quelli elencati nel 1° comma del medesimo articolo, a decorrere dall'esercizio 2018 sono imputati a carico dei bilanci degli enti;
- l'importo annuo destinato a bilancio al finanziamento delle sopracitate voci stipendiali non può essere superiore a quello stanziato nell'anno 2016, con facoltà delle amministrazioni, ove la capacità di bilancio lo consenta, di incrementare detto importo fino a una percentuale massima pari al 25% per la remunerazione di compensi collegati all'espletamento di nuove funzioni o alla riorganizzazione di quelle esistenti;

RICHIAMATE le linee guida emanate dalla Direzione centrale della funzione pubblica E semplificazione della Regione con nota del 13/11/2018 prot. 8933 nella quale, in relazione alla facoltà di aumento del 25 % prevista dal comma 7 dell'art. 32 del CCRL 15/10/2018, si rinvia alla lettura e alle considerazioni evidenziate dalla Corte dei Conti in sede di certificazione di contratto;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 23 comma 2, del D.lgs. 75/2017 che dispone che: "... a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

CONSIDERATO che ai sensi del comma 17 dell'art. 10 della L.R. 23/2019, nelle more della definizione del sistema integrato di cui all'art. 2 della L.R. 18/2015, al fine di dare applicazione al contratto collettivo di comparto del personale non dirigente – triennio normativo ed economico 2016-2018 del 15.10.2018, sottoscritto a seguito di apposita certificazione, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016;

DATO ATTO che a decorrere dal 1° gennaio 2021 trova applicazione il nuovo regime regionale degli obblighi di finanza pubblica, tra i quali la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 18/2015, così come novellato dall'articolo 6 della L.R. 20/2020;

VISTA la circolare prot. 38197/P del 30/12/20 della Direzione centrale autonomie locali della Regione FVG, la quale fornisce precisazioni in merito alle norme non più applicabili a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regime sugli obblighi di finanza pubblica, tra le quali le disposizioni inerenti il limite al trattamento accessorio di cui al D.lgs. 75/2017;

RICHIAMATA la nota prot. 24287/P del 01.10.2021 della Funzione pubblica regionale con la quale si informa della sottoscrizione dell'Accordo di interpretazione autentica dell'art. 32, commi 1 e 11, del CCRL 15/10/2018;

CONSIDERATO che, per effetto della sottoscrizione dell'Accordo suddetto, l'importo da prendere a riferimento per la determinazione delle risorse variabili è pari a euro 586,00 per ciascun dipendente in servizio alla data del 31/12/2016 con contratto a tempo indeterminato;

RICHIAMATO l'art. 33 del CCRL 15.10.2018, nel quale vengono definiti gli adempimenti degli enti e le relative tempistiche in relazione a quanto stabilito dall'art. 32;

VISTO il prospetto allegato A di costituzione del fondo anno 2022 dal quale si evince che le risorse disponibili ammontano a complessivi € 9.448,26 di cui € 7.104,26 di risorse stabili ed € 2.344,00 di risorse variabili;

DATO ATTO che il limite per la retribuzione del lavoro straordinario ammonta ad euro 1.616,15 e che il valore delle indennità di cui all'art. 32 comma 6 del CCRL 2018 ammonta ad euro 1044,56;

EVIDENZIATO che in ordine al rispetto del limite previsto dall'art. 22 della L.R. 18/2015, così come novellato dall'articolo 6 della L.R. 20/2020, il bilancio di previsione 2022/2024 evidenzia per il triennio di riferimento un indicatore di sostenibilità inferiore al valore soglia e pertanto in linea con le disposizioni regionali;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni;

## **D E T E R M I N A**

1. di costituire, secondo quanto indicato in premessa, per l'anno 2022, il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, di cui all'art. 32 del CCRL 15.10.2018, del personale non dirigente del Comune di Taipana, come da prospetto allegato A);
2. di dare atto che il valore complessivo del fondo per l'anno 2022, come costituito con il presente atto (all. A), ammonta a € 9.448,26 di cui € 7.104,26 di risorse stabili ed € 2.344,00 di risorse variabili da destinare all'incentivazione della produttività del personale;
3. di dare atto che il limite per la retribuzione del lavoro straordinario ammonta ad euro 1.616,15 e che il valore delle indennità di cui all'art. 32 comma 6 del CCRL 2018 ammonta ad euro 1044,56;
4. di dare atto che la spesa complessiva relativa al fondo trova copertura nel bilancio 2022/2024;
5. di trasmettere copia della presente, unitamente agli atti relativi, al responsabile del servizio economico-finanziario per le procedure conseguenti;
6. di inviare copia della presente determinazione al revisore dei conti per la certificazione prevista dal 12° comma dell'art. 32 del CCRL 15.10.2018;

7. dell'adozione del presente atto, verrà data specifica informativa alle OO.SS. e alla R.S.U e ne sarà effettuata espressa indicazione in sede di contrattazione decentrata.

Il Responsabile del Servizio  
Cecutti Alan

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.